

ORDINANZA

Prot. n. 7923

Sirmione, lì 19/5/2010

Registro Ordinanze n. 34

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE AREE DI VIA GALEAZZI (PORTO) E VIA LUCCHINO.

IL DIRIGENTE AREA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che compito primario affidato agli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini attraverso una razionale utilizzazione del territorio;

PRESO ATTO della necessità di regolamentare in maniera diversa lo stazionamento o la sosta di particolari categorie di utenti o di veicoli, in relazione alle caratteristiche e alla posizione delle aree denominate Via Galeazzi (porto) e Via Lucchino, in quanto idonee all'accesso diretto al demanio lacuale;

ACCERTATO che gli stalli di sosta disponibili e riservati alle autovetture, risultano insufficienti a garantire il necessario ricambio se lasciati alla libera disponibilità, in modo particolare durante la stagione estiva anche in considerazione della presenza delle adiacenti aree portuale e litorale;

RITENUTO pertanto, di dover regolamentare la sosta delle autovetture mediante "rotazione" periodica, ritenendo sufficientemente adeguata la sosta con un tempo limite di due ore;

ACCERTATO che nelle vicinanze, e più precisamente in Piazzale John Lennon, esiste un'adeguata area stradale riservata al parcheggio dei veicoli, senza dispositivi di controllo della durata della sosta e senza limitazioni temporali;

VISTO il Codice della Strada, e in particolare l'art. 7 secondo il quale, con ordinanza, possono essere riservati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale;

VISTO l'art. 188, comma 1, secondo il quale gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide;

RITENUTO, pertanto, di dover prevedere due stalli di sosta riservati ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria;

VISTO il Codice della Strada, e in particolare l'art. 7, comma 1, lett. g), secondo il quale, i Comuni, con ordinanza del Sindaco, possono essere prescritti orari e riservati spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose;

RITENUTO, pertanto, di prevedere uno stallo di sosta riservato, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e festivi, ai veicoli utilizzati per il carico e scarico delle cose, per il tempo limite di trenta minuti;

RITENUTO pertanto che, per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico e di tutela del patrimonio stradale, si rende necessario dare corso ai provvedimenti di cui in premessa;



VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 157 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm. (Codice della Strada);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sugli enti locali), e in particolare l'art. 107, commi 2 e 5, secondo il quale spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, e che a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, disposizioni che attribuiscono agli organi politici l'adozione di provvedimenti amministrativi devono intendersi nel senso che la relativa competenza spetti ai dirigenti;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale con cui sono state attribuite al dirigente dell'Area Polizia Locale le competenze per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale;

RITENUTO, pertanto, che lo scrivente organo gestionale è competente ad emettere i provvedimenti che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) attribuisce al Sindaco;

O R D I N A

1) L'area stradale aperta all'uso pubblico denominata Via Galeazzi è destinata alla sosta di veicoli come da allegata planimetria di cui fa parte integrante e in base alla seguente regolamentazione:

- ❖ dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e festivi, lo stazionamento è consentito unicamente agli autoveicoli, per il tempo massimo di due (02) ore, con obbligo d'indicare l'inizio della sosta (c.d. disco orario) e solo negli appositi spazi delimitati da strisce di colore bianco e segnaletica verticale (*fig. // 79/d Art. 120, fig. // 170 Art. 125 e fig. // 172 Art. 125 Reg.to C.d.S.*);
- ❖ dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e festivi, lo stazionamento è consentito unicamente ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose, per il tempo massimo di 30 minuti, con obbligo di indicare l'inizio della sosta (c.d. disco orario) e solo nell'apposito spazio delimitato da strisce di colore giallo e segnaletica verticale (*fig. // 79/c Art. 120 e fig. // 124 Art. 125 Reg.to C.d.S.*);
- ❖ lo stazionamento è consentito unicamente ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria che espongono il contrassegno speciale, e solo nell'apposito spazio delimitato da strisce di colore giallo e segnaletica verticale (*fig. // 79/a Art. 120 Reg.to C.d.S.*);
- ❖ lo stazionamento è consentito unicamente a ciclomotori e motocicli solo all'interno degli spazi delimitati dalle strisce di colore bianco e segnaletica verticale (*fig. // 79/c Art. 120 e figg. // 132 – // 133 Art. 125 Reg.to C.d.S.*).

2) L'area stradale aperta all'uso pubblico denominata Via Lucchino è destinata alla sosta di veicoli in base alla seguente regolamentazione:

- ❖ dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e festivi, lo stazionamento è consentito unicamente agli autoveicoli, per il tempo massimo di due (02) ore, con obbligo d'indicare l'inizio della sosta (c.d. disco orario) e solo negli appositi spazi delimitati da strisce di colore bianco e segnaletica verticale (*fig. // 79/d Art. 120, fig. // 170 Art. 125 e fig. // 172 Art. 125 Reg.to C.d.S.*);
- ❖ lo stazionamento è consentito unicamente ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria che espongono il contrassegno speciale, e solo nell'apposito spazio delimitato da strisce di colore giallo e segnaletica verticale (*fig. // 79/a Art. 120 Reg.to C.d.S.*).



3) Al di fuori degli spazi segnati e per categorie di veicoli o di utenti diversi da quelli previsti dalla presente ordinanza, nelle aree di Via Galeazzi e Via Lucchino vige il divieto di sosta (*artt. 40, 7, 157 e 158 C.d.S. - art. 351 Reg.to C.d.S.*).

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

L'Area Tecnica Comunale – Settore LL.PP. è autorizzata al posizionamento della necessaria segnaletica stradale in maniera conforme al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa legge.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Brescia, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 3 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

In virtù di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – I^a Sezione Civile, con le sentenze 5 febbraio 1979, n. 744, e 9 maggio 1979, n. 2657, la presente ordinanza è sottoposta alla pubblicazione all'Albo Pretorio prevista per i regolamenti comunali.

IL DIRIGENTE

F.to Dr. Roberto TONINELLI